



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° marzo 2010
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0198 (COD)]**

**5885/4/10
REV 4 ADD 1**

**AGRI 31
ENV 50
FORETS 17
CODEC 75
DEVGEN 40
RELEX 102
JUR 52
UD 30
WTO 30
PROBA 13**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione in prima lettura adottata dal Consiglio il **1° marzo 2010** in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno. La proposta di regolamento è basata sull'articolo 192, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE).

2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 22 aprile 2009¹. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 1° ottobre 2009 e il Comitato delle regioni ha dichiarato che non intende formulare un parere.

3. Il 1° marzo 2010 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in conformità dell'articolo 294 del trattato FUE.

II. OBIETTIVI

Il regolamento mira a minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato interno di legname disboscato illegalmente. Si basa sul principio della dovuta diligenza ed è incentrato sulla prima commercializzazione sul mercato interno di legname e prodotti del legno. Il Consiglio ha mantenuto lo spirito dell'approccio sistemico della Commissione. Si è pertanto concentrato sull'elaborazione degli obblighi giuridici che impongono un approccio proattivo all'operatore.

¹ Doc. 8881/09.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1. Osservazioni generali

Il Parlamento europeo (PE), nella sua prima lettura del 22 aprile 2009, ha adottato 75 emendamenti.

La posizione del Consiglio in prima lettura incorpora una serie di emendamenti del Parlamento europeo, in parte o nello spirito, in base ai quali segnatamente dovrebbe essere prestata particolare attenzione all'impatto del regolamento sulle piccole e medie imprese (emm. 22, 29, 47, 72), il campo di applicazione del regolamento non dovrebbe escludere legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità (emm. 21, 32) e la Commissione dovrebbe riconoscere gli organismi di controllo che intendono svolgere le loro attività in più Stati membri (emm. 51, 56).

Tuttavia altri emendamenti non sono stati ripresi nella posizione del Consiglio in prima lettura in quanto il Consiglio ha ritenuto fossero diventati inutili alla luce dell'evoluzione del testo. Il Consiglio ha introdotto varie modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, in particolare dal quadro giuridico che sarà costruito per subentrare al sistema di procedura di comitato. Poiché la posizione del PE in prima lettura è stata formulata circa sette mesi prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli emendamenti relativi alla procedura di comitato non sono stati presi in considerazione in quanto non sono più pertinenti.

La posizione del Consiglio in prima lettura introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle contemplate nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Le sezioni seguenti descrivono le modifiche sostanziali. Vi figurano inoltre modifiche redazionali volte a chiarire il testo o ad assicurare la coerenza generale del regolamento.

2. Osservazioni specifiche

Definizioni

Alla proposta originale sono state apportate le modifiche seguenti:

- la definizione di "legname e prodotti del legno" è stata modificata per precisare che i prodotti del legno riciclati - ossia prodotti del legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti del legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti- non saranno coperti dalla definizione in quanto il Consiglio ha ritenuto sproporzionato chiedere agli operatori di verificare le informazioni concernenti fonte originaria del legno presente nei prodotti riciclati;
- è stata soppressa l'eccezione proposta per il legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità (emm. 21, 32);
- è stato precisato che i prodotti del legno derivati da legname o da prodotti del legno già commercializzati non dovrebbero essere coperti dalla definizione di "legname e prodotti del legno" (em. 34);
- il Consiglio ha precisato il significato di "commercializzazione" aggiungendo che essa include tutte le tecniche di vendita e che è compresa l'immissione mediante una tecnica di comunicazione a distanza;
- è stata aggiunta la nozione di regione subnazionale di produzione per contemplare i casi in cui esistono differenze regionali all'interno di un paese;
- la definizione di "paese di produzione" è stata estesa per includere non solo i paesi ma anche i territori;
- le definizioni di "gestione del rischio" e "organismo di controllo" sono state soppresse in quanto il Consiglio ha ritenuto che questi concetti fossero descritti in modo più completo nel rispettivo articolo.

Legislazione applicabile

La definizione di legislazione applicabile è una delle questioni centrali del progetto di regolamento in quanto l'operatore sarebbe obbligato ad avere accesso alle informazioni relative alla conformità del legname e prodotti del legno con la legislazione applicabile. Il Consiglio si è sforzato di trovare il giusto equilibrio tra un elenco esteso di settori legislativi e un elenco che enumera i settori pertinenti in termini generali. Il Consiglio ha ampliato la definizione presentata nella proposta della Commissione per includere la normativa in materia forestale, comprese la normativa in materia ambientale di immediata pertinenza e la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale. Il Consiglio ha aggiunto "i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà ..." avvicinandosi alla linea seguita dal PE quando menziona i "diritti di proprietà" e "diritti delle popolazioni indigene" (em. 38). Tuttavia il Consiglio ha ritenuto problematici, dal punto di vista giuridico e pratico, gli emendamenti del PE concernenti l'inclusione della legislazione del lavoro e della legislazione sociale.

Sistemi di dovuta diligenza

Il Consiglio ha ritenuto importante chiarire i principali elementi del progetto di regolamento. Ha pertanto elaborato tre elementi del sistema di dovuta diligenza: l'accesso a talune informazioni, la procedura di valutazione del rischio e la procedura di attenuazione del rischio. Nell'em. 37, anche il PE ha ravvisato la necessità di indicare chiaramente i due elementi di identificazione del rischio e di minimizzazione del rischio.

Per le procedure di valutazione del rischio il Consiglio ha precisato quattro criteri di valutazione del rischio che possono essere integrati a norma dell'articolo 290 del trattato FUE.

All'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) il Consiglio ha cercato di operare una distinzione tra le procedure di valutazione del rischio e le procedure di attenuazione del rischio, in base a diversi fattori quali la complessità del prodotto e la sua origine, senza prevedere esplicitamente situazioni che richiedono attenzione particolare, in forma di obblighi più rigorosi o meno rigorosi (em. 47).

Diversamente dal PE, il Consiglio non ha esteso l'obbligo di dovuta diligenza ad operatori diversi da quelli che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato interno (emm. 15, 17, 19, 20, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 50). Tale estensione è stata ritenuta eccessivamente onerosa.

Il Consiglio ha introdotto la possibilità per l'operatore di scegliere tra tre diversi sistemi di dovuta diligenza: il proprio, un sistema di dovuta diligenza fornito da un organismo di controllo o un sistema fornito da un terzo.

Campo d'applicazione

Anche il Consiglio, analogamente al PE, ha soppresso l'eccezione proposta per il legname soggetto ai criteri obbligatori di sostenibilità (emm. 21, 32).

Allegato

Il Consiglio ha riordinato i prodotti del legno elencati nell'allegato secondo la numerazione dei codici NC ed ha aggiunto nuove categorie di prodotti. Ha ritenuto che in questa fase se fossero aggiunte altre categorie (emm. 74, 75) diventerebbe eccessivo l'onere gravante sugli operatori.

Organismi di controllo

Il Consiglio condivide il parere del PE secondo cui è importante disporre di norme armonizzate in tutta l'UE e ha proposto che la Commissione riconosca anche gli organismi di controllo. Il Consiglio ha operato una distinzione tra organismi di controllo che intendono svolgere le proprie attività in uno Stato membro e quelli che intendono svolgerle in vari Stati membri. Ha convenuto che la Commissione dovrebbe riconoscere gli organismi che svolgono le proprie attività in vari Stati membri (emm. 51, 53, 54, 55, 56) (cfr. articolo 7, paragrafo 3). Ha tuttavia considerato più pratico che l'autorità competente di uno Stato membro sia responsabile per il riconoscimento di organismi di controllo che svolgono le proprie attività esclusivamente in quello Stato membro. Il Consiglio, analogamente al PE, ritiene sia importante che gli organismi di controllo espletino le proprie funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse (em. 51) (cfr. articolo 7, paragrafo 2, lettera c)). Il Consiglio non ha ritenuto necessario distinguere tra organismi di controllo a seconda che siano enti pubblici o privati (emm. 51, 52).

Sanzioni

Il Consiglio ha preso in considerazione l'aggiunta di un elenco di sanzioni (em. 69) ma, dopo un'ampia discussione ha deciso di mantenere il testo della proposta della Commissione che è un testo concordato per la legislazione dell'UE. Molti Stati membri ritengono che il livello e il contenuto delle sanzioni rientrino nella sfera di competenze degli Stati membri. Inoltre la compilazione di un elenco di sanzioni solleva alcune questioni pratiche quali l'eshaustività dell'elenco e la difficile identificazione in questa fase di tutte le possibili infrazioni.

Divieto

Il Consiglio ha mantenuto lo spirito della proposta di approccio sistemico della Commissione. Gli operatori dovrebbero usare un sistema di dovuta diligenza per minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Il Consiglio non condivide il parere del PE secondo cui si dovrebbero introdurre un divieto per assicurare la legalità (emm. 17, 19, 31, 42 (per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo1), 43, 50, 71). Una siffatta estensione del campo di applicazione non è ritenuta compatibile con lo spirito della proposta e non è pertanto accettabile.

Applicazione

Il Consiglio ritiene irrealistico, a prescindere da quanto auspicabile, rendere il regolamento applicabile soltanto un anno dopo l'entrata in vigore (em. 73). Pertanto al fine di dare agli operatori il tempo di adeguarsi alla nuova situazione e di consentire l'adozione delle modalità di esecuzione, il Consiglio ha proposto di iniziare l'applicazione del regolamento 30 mesi dopo l'entrata in vigore.

Situazione delle piccole e medie imprese e dei piccoli e medi operatori

Il Consiglio, analogamente al PE, ha tenuto conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese e dei piccoli e medi operatori (emm. 22, 29, 47, 72). Ha ad esempio introdotto la nozione di *rischio trascurabile* all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). All'articolo 12 si prevede che gli atti delegati che modificheranno e integreranno l'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato non creino oneri sproporzionati per gli operatori. All'articolo 18 sulle relazioni, il Consiglio ha aggiunto che l'esame dovrebbe in particolare tener conto delle conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese.

Considerando e riferimenti alle questioni ambientali (gestione sostenibile delle foreste)

Il PE ha aggiunto numerosi considerando per tener conto dell'ambiente forestale, della biodiversità, degli ecosistemi forestali e della gestione sostenibile delle foreste (emm. 2-8, 10, 11, 14). Il Consiglio ritiene che tali riferimenti, per quanto auspicabili siano i loro obiettivi, siano superflui in quanto il sistema di dovuta diligenza e il comportamento degli operatori volti a ridurre al minimo il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale sono al centro del regolamento. Inoltre i considerando servono a giustificare le disposizioni del regolamento, mentre in questo caso non sono previste disposizioni operative a cui poterli allegare.

Riesame

Il Consiglio conviene con il PE sulla necessità che la Commissione effettui un riesame del regolamento, che dovrebbe in particolare riguardare le conseguenze amministrative sulle piccole e medie imprese (em. 72).

3. Altre modifiche apportate dal Consiglio

Regime applicabile ai prodotti del legno contemplati da FLEGT e CITES

La disposizione sul legname e i prodotti del legno contemplati da FLEGT e CITES è stata inserita in un articolo separato in quanto il regolamento considera che le licenze FLEGT e i requisiti CITES siano prove sufficienti di raccolta legale.

Cooperazione tra le autorità competenti

Il Consiglio ritiene che soltanto le gravi carenze debbano essere soggette allo scambio di informazioni di cui all'articolo 11. Il Consiglio ha inoltre specificato che i tipi di sanzioni inflitte dovrebbero essere contemplati dallo scambio di informazioni.

Oggetto

Per chiarire lo scopo degli obblighi previsti nel regolamento, il Consiglio ha aggiunto che l'obiettivo è minimizzare il rischio di commercializzare legname e prodotti derivati di provenienza illegale.

Modifiche derivanti dal trattato di Lisbona

Il Consiglio, poiché ritiene che debbano essere delegati poteri alla Commissione ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha aggiunto tre nuove disposizioni necessarie per l'adozione di tali atti delegati (articolo 5, paragrafo 3, articolo 7, paragrafo 7 e articolo 12) nonché un nuovo considerando. Analogamente il Consiglio ha adottato disposizioni per l'adozione di modalità di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato FUE.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura sia in linea con gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione. Essa rappresenta un pacchetto equilibrato di misure che contribuiranno al perseguimento degli obiettivi di lotta al disboscamento illegale.

Il Consiglio confida in una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in vista di un accordo praticabile su questo regolamento.
